



Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in Gazz. Uff. Ed. Straord. n. 70 del 17.03.2020) - art. 73 comma 2 D.L. n. 18/2020 - Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali – provvedimento presidente ente pubblico nazionale.

PROVVEDIMENTO MONOCRATICO

IL PRESIDENTE

Visti:

- il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 rubricato “Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale”, che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19;
- il DPCM dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020;
- l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Presidente e dei Consiglieri, dei dipendenti, dei consulenti presso la sede istituzionale dell'Ordine territoriale;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione istituzionale dell'Ordine territoriale, porre in essere interventi emergenziali ed, in ogni caso, il supporto ordinario agli iscritti, specialmente in questo momento di particolare delicatezza.

Tenuto conto che risulta, pertanto, necessario, definire le linee guida relative allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, sia delle sedute del Consiglio Direttivo, sia dei rapporti e dello svolgimento delle attività dei dipendenti e dei consulenti, onde partecipare a distanza alle attività e comunicare il lavoro svolto, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Presidente, Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere, Consiglieri, dipendenti e consulenti, a vario titolo legati allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ordine territoriale, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;

Visto il D. Lgs. Lgt. n. 382/1944;

PROVVEDE

ad approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

ad approvare le seguenti linee guida:

il Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere, i Consiglieri, i dipendenti ed i consulenti o collaboratori a vario titolo dell'Ordine territoriale degli Ingegneri della provincia di Salerno possono partecipare alle sedute di Consiglio, collegandosi in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ordine territoriale;

qualora la seduta di Consiglio sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ordine territoriale di Salerno. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Consiglio, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ordine territoriale;

il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta di Consiglio;
- a consentire a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di dare mandato ai dipendenti preposti di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;

di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione **REGOLAMENTI**.

Salerno 2 aprile 2020

II PRESIDENTE

